

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e AcquistiDirettore ff: **Dott.sa Maria RAITERI**

Responsabile dell'istruttoria: Simona Taricco

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0173/316232

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it

ARCHIVIO: I.5.04.01|2025|2212|

Spett.le Ditta

FIAB S.p.A.

Via Costoli n. 4

50039 Vicchio (FI)

ufficiogare@pec.fiab.it

Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORI OCCORRENTI ALL'ASL CN2 ALBA-BRA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. DURATA 30 MESI ID SINTEL 204995218
----------	---

Considerato che questa ASL ha un contratto per la fornitura in oggetto la cui scadenza è fissata per marzo 2028, il cui importo risulta prematuramente esaurito.

Al fine di non interrompere l'esecuzione dell'attività sanitaria, questa A.S.L. CN2 intende procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione n. 295 del 08.05.2025, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in essere, o migliorative, per un periodo di **30 mesi** ed un importo complessivo presunto di **€ 36.250,00 iva esclusa**, come da Vs offerta del 13/01/2025 di seguito riassunta:

VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	CND	Rep. DM	QUANTITATIVO PRESUNTO 30 M	PREZZO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO
20	F7961UW	PIASTRA MONOUSO UNIV. COPPIA AD/PED - COD. F7961UW CF. 10 COPPIE PER DEFIBRILLATORE TEC-5631NI	C020401	2474136	2.500	€ 14,50	€ 36.250,00

La fornitura avrà decorrenza dalla data di adozione del provvedimento sino alla scadenza del contratto fissato per il 26/03/2028.

Premesso quanto sopra, al fine di procedere ai conseguenti provvedimenti amministrativi si invita codesta Spett.le Ditta a trasmettere con cortese sollecitudine e comunque non oltre il

30/06/2025 la risposta a quanto richiesto, allegando i seguenti documenti, firmati digitalmente:

- 1) **La presente lettera** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in cui si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;

3) **Patto di integrità “Allegato B”** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;

4) **Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali**, firmata per accettazione;

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da Art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a € 0 in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro

CONDIZIONI DI FORNITURA

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura competente dell'A.S.L. CN2 che ne indicherà la quantità, il giorno e la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di smistamento degli ordini (NSO).

La ditta dovrà garantire la consegna entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine. (In caso di urgenza il tempo massimo di consegna dovrà essere di due giorni lavorativi).

L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nella presente lettera.

b) Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l'obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

c) La consegna dovrà essere effettuata, presso:

**ASL CN2
MAGAZZINO GENERALE
P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO
STRADA DEL TANARO, N. 7
VERDUNO (CN)**

La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente.

La presentazione dell'offerta implica, per la ditta partecipante, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nella presente lettera, pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell'offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dalla presente.

GARANZIA DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5% dell'importo contrattuale stimato.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria **dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto**. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ai sensi dell'art. 117 comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, dopo l'invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente alla legal mail aslcn2@legalmail.it. L'imposta di bollo per la stipula del contratto verrà assolta secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.

NULLITÀ DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. del D. Lgs 165/2001 è nullo

PENALITÀ

Come indicato all'Art. 126 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

Tali importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio e Contabilità dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale

Qualora, durante il periodo contrattuale, si verifichino n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione

definitiva.

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei termini indicati dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso, fatti salvi i casi previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, come indicato nel precedente art. 24 siano state riscontrate n. 3 inadempienze.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

MODIFICA E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo si intende fisso, impegnativo ed invariabile, salva la revisione come di seguito disciplinata:

- Le clausole di revisione dei prezzi avverranno ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.

L'adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dall'Azienda sanitaria e sarà calcolato dal mese di inizio del contratto o da quello dell'ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzi con carattere di ufficialità e di specifiche rilevazioni Istat.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione superiore al 5%

dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

In caso di subappalto, la presente clausola opera anche nei riguardi dei subappaltatori.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento della fornitura l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

DEROGA AL FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi **dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR** esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal dal presente capitolato speciale di gara.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link: <https://www.aslc2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

Distinti saluti.

IL R.U.P.

Dott.ssa Maria Raiteri

*(Il presente documento è sottoscritto con firma
Digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*